

REGOLAMENTO (CEE) N. 3970/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2685/88 che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1988/1989 nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del riso a seguito dell'adesione della Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1 dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione sono uguali alla differenza tra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per quanto concerne il risone, il regolamento (CEE) n. 468/86 prevede la possibilità di correggere tale differenza per garantire la comparabilità dei prodotti presi in considerazione;

considerando che, per garantire tale comparabilità, è necessario diminuire la differenza tra il prezzo d'intervento comunitario ed il prezzo spagnolo di 3 ECU/t per il risone; che questa diminuzione scaturisce dalla differenza per questa campagna tra i risi spagnoli ed il riso comunitario di qualità tipo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2685/88 della Commissione, del 30 agosto 1988, che fissa gli importi compensativi adesione applicabile nel settore del riso per la campagna 1988/1989 nonché i coefficienti applicabili a taluni prodotti trasformati⁽²⁾, rettificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2832/88⁽³⁾, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 31. 8. 1988, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 255 del 15. 9. 1988, pag. 14.